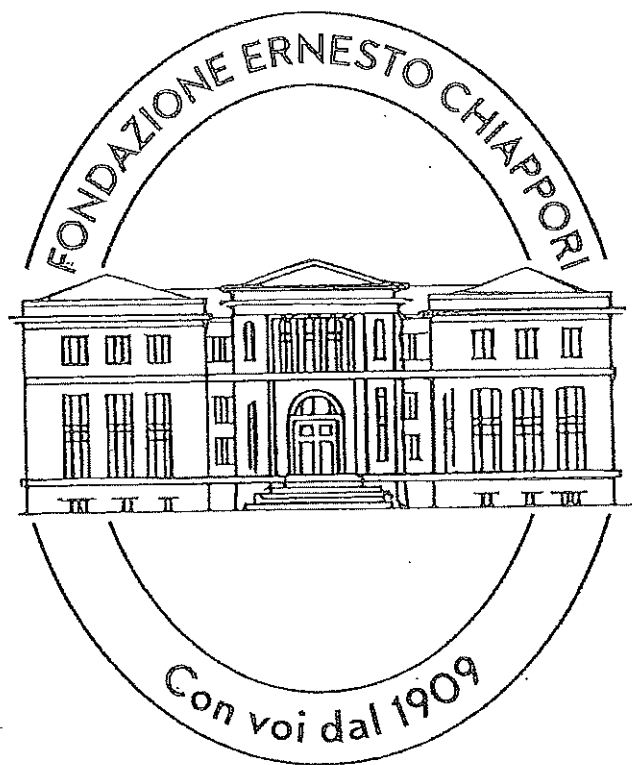


Allegato "A" all'Atto.
N. 15817 Rep. N. 12964 Racc.



Statuto approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione
di martedì 17 marzo 2026.

Art. 1 – Genesi, Denominazione e Modello di Riferimento

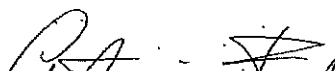
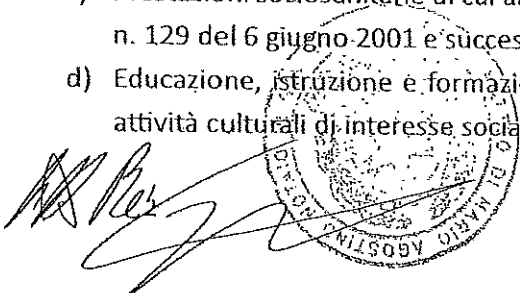
- 1.1 La "Fondazione Ernesto Chiappori" trae origine dalla volontà testamentaria del benemerito Commendator Avvocato Domenico Giobatta Ernesto Chiappori, nato a Ventimiglia il 9 settembre 1836 e deceduto a Sestri Ponente il 29 aprile 1905, il quale, con testamento olografo del 26 ottobre 1902, depositato agli atti del Notaio Gazzo di Sestri Ponente (Ge) in data 3 maggio 1905, dispose l'istituzione del "Ricovero Ernesto Chiappori" quale opera destinata a finalità assistenziali e benefiche. L'ente fu eretto in Ente Morale con Regio Decreto del 17 ottobre 1909, emanato da Vittorio Emanuele II, assumendo nel tempo la configurazione di Fondazione. La Fondazione è dotata di personalità giuridica ai sensi del Dpr. n. 361/2000.
- 1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione nell'ambito del modello organizzativo disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017) e dal Codice Civile.
- 1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Ernesto Chiappori ETS".
- La Fondazione, già iscritta con il n. 453 al Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato ai sensi e per gli effetti del co.1 dell'art. 1 e del co. 1 dell'art. 7 del Dpr. n. 361 del 10 febbraio 2000, intende altresì acquisire l'iscrizione nel RUNTS, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017; per questo fine è dotata di un patrimonio, liquido e disponibile, pari almeno a € 30.000,00 (Euro Trentamila/00).

Art. 2 - Sede e Durata

- 2.1 La Fondazione ha sede in Ventimiglia (Im), Frazione Latte, in Via del Ricovero, 3, luogo dove sorge la Residenza Sanitaria Assistita.
- 2.2 Il trasferimento della sede dovrà essere determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, nelle forme di legge previste.
- 2.3 La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 3 - Scopi e Attività

- 3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017:
- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, co. 1 e 2, della L. n. 328/2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. n. 104/1992 e alla L. n. 112/2016;
 - b) Interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) Prestazioni sociosanitarie di cui al Dpcm 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
 - d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. n. 53/2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.



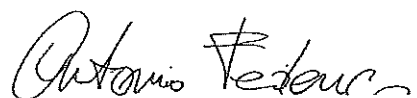
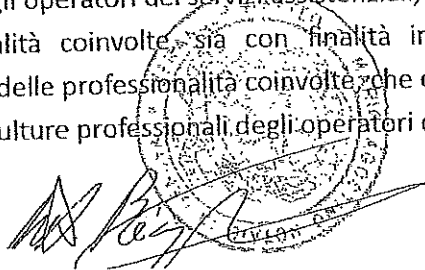
3.2 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l'altro prioritariamente:

- a) Fornire interventi assistenziali e servizi sociosanitari integrati a favore delle persone inabili al lavoro, anziane e/o portatrici di handicap, in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica, al fine di garantire loro una migliore qualità di vita per i nati e residenti nei Comuni di Ventimiglia, Camporosso e Genova – Delegazione Sestri Ponente, Val Roya e nella Val Nervia e in subordine le altre località, tra cui gli italiani residenti nel Dipartimento Alpi Marittime 06 (Francia);
- b) Provvedere all'assistenza, mantenimento ed ospitalità di persone anziane di ambo i sessi, anche coniugi, accogliendo prevalentemente quelle che si trovino in condizione di non autosufficienza economica o psicofisica certificata da un ente pubblico a ciò preposto con diritto di precedenza (in analogia con quanto già previsto dal Fondatore Comm. Avv. D. G. E. Chiappori) per i nati e residenti nei Comuni di Ventimiglia, Camporosso e Genova – Delegazione Sestri Ponente, Val Roya e nella Val Nervia, e in subordine le altre località, tra cui gli italiani residenti nel Dipartimento Alpi Marittime 06 (Francia).
- c) Fornire servizi di assistenza residenziale e/o semi-residenziale nonché qualsiasi altro servizio socioassistenziale in favore di persone anziane, con diritto di precedenza (in analogia con quanto già previsto dal Fondatore Comm. Avv. D. G. E. Chiappori) per i nati e residenti nei Comuni di Ventimiglia, Camporosso e Genova – Delegazione Sestri Ponente, Val Roya e nella Val Nervia e in subordine le altre località tra cui gli italiani residenti nel Dipartimento Alpi Marittime 06 (Francia).
- d) Promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, di aggiornamento, di riqualificazione e di specializzazione;
- e) Organizzare eventi quali convegni, seminari e presentazioni di libri e pubblicare libri, e-book, paper;
- f) Elaborare, organizzare e gestire organi di informazione, quali siti internet, social network, quotidiani, riviste;
- g) Stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze.

3.3 La Fondazione può porre in essere tutti gli atti ed i negozi di diritto privato necessari, funzionali o utili al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

3.4 La Fondazione, per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statuari, può stipulare convenzioni con enti pubblici e organismi privati, nonché costituire e partecipare a società ed enti pubblici e privati nel rispetto del perseguimento dei fini statuari e compatibilmente con l'ordinamento giuridico e la natura di ente senza scopo di lucro.

3.5 La Fondazione promuove e gestisce direttamente ovvero attraverso soggetti convenzionati: la formazione di base, la qualificazione e riqualificazione, l'aggiornamento e la formazione professionale degli operatori dei servizi assistenziali, nei diversi profili di operatore di base e delle altre professionalità coinvolte, sia con finalità interne, per sostenere l'adeguamento e la flessibilizzazione delle professionalità coinvolte che con finalità esterne, allo scopo di promuovere la crescita delle culture professionali degli operatori dei servizi.



Art. 4 - Attività Diverse, Secondarie e Strumentali

- 4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali emanato ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017.
- 4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 – Patrimonio

- 5.1 Il patrimonio della Fondazione, ai sensi dell'art. 22 co. 4 del D.lgs. n. 117/2017, è non inferiore ad € 30.000,00 (Euro Trentamila/00) liquidi ed esigibili, e verrà utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5.2 Il patrimonio della Fondazione comprende tutti i beni mobili e immobili già appartenenti alla Fondazione Ernesto Chiappori Onlus quali risultanti dalla perizia di stima asseverata a firma del tecnico individuato dal Consiglio di Amministrazione allegata all'atto notarile di approvazione del presente Statuto, nonché tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio delle proprie attività o a seguito di atti di liberalità e/o disposizioni mortis causa.
- 5.3 In assenza di un espresso vincolo di destinazione operato dal benefattore, i beni acquisiti si intendono come devoluti a favore delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017 svolte dalla Fondazione e solo in casi eccezionali saranno impiegabili per le finalità che verranno all'uopo individuate dal Consiglio di Amministrazione comunque connesse ai bisogni assistenziali prevalenti della comunità locale e sempre all'interno delle attività d'interesse generale svolte dalla Fondazione.
- 5.4 Il patrimonio è costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni che già erano parte dello stesso.
- 5.5 Il patrimonio sarà incrementato dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione, da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati da terzi, dai proventi delle attività di interesse generale e di quelle secondarie e strumentali.
- 5.6 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

5.7 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al co. 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

Art. 6 - Esercizio Finanziario

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione.

6.3 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di consuntivo, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ove reso obbligatorio ai sensi dell'art. 14 della stessa norma.

6.4 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il potenziamento delle attività di interesse generale svolte dalla Fondazione (si intende sempre che non debbano essere impiegati per ricostituire il fondo di dotazione a seguito di riduzione per perdite, come previsto ai sensi di legge).

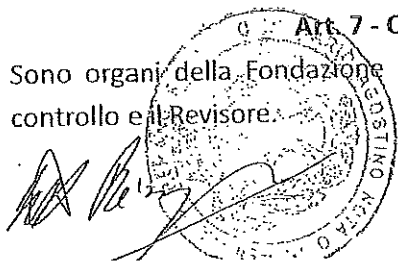
6.5 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente, né durante la sua vita e né all'atto del suo eventuale scioglimento (fermo restando l'obbligo di devoluzione per legge in caso di estinzione).

6.6 Al fine di garantire l'equilibrio della gestione e la necessaria stabilità finanziaria, è istituito nel bilancio della Fondazione un Fondo di riserva, destinato a fronteggiare spese ed esigenze straordinarie, impreviste o non rinviabili ed urgenti. L'ammontare del Fondo è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di consuntivo, previo parere dell'organo di controllo, in misura massima del 2% del totale delle spese correnti dell'anno precedente.

6.7 I relativi accantonamenti di cassa sono effettuati con cadenza mensile, in conformità alla quota annuale deliberata dal Consiglio di Amministrazione. L'utilizzo delle disponibilità liquide del Fondo è autorizzato esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione motivata.

Art. 7 - Organi ed Uffici della Fondazione

7.1 Sono organi della Fondazione il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di controllo e il Revisore.



A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Antonio Polanco', is written at the bottom right of the page.

7.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e il Direttore Sanitario e i dipendenti a vario titolo e ruolo.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione, è l'organo di indirizzo politico-amministrativo, di programmazione, di controllo e di vigilanza sull'attività di direzione generale e sanitaria ed in genere dei dipendenti della Fondazione. Esso definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, al fine del perseguimento degli scopi statuari, assegna le risorse e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.

La Fondazione non è dotata di autonomi organi assembleari o di indirizzo, non ha soci né partecipanti.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, compreso il Presidente, nominati e designati tra persone in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, come segue:

- a) uno dal Sindaco pro tempore della Città di Ventimiglia in rappresentanza dell'amministrazione comunale;
- b) uno dal Vescovo pro tempore della diocesi Ventimiglia-Sanremo;
- c) uno dal Sindaco pro tempore della Città di Ventimiglia su indicazione del Consiglio di Famiglia del Fondatore, Comm. Avv. D. G. E. Chiappori.

8.3 Ciascun Consigliere dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione ha scadenza univoca e simultanea per tutti i suoi componenti. Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera di Consiglio motivata.

8.4 Il "Consiglio di Famiglia del Fondatore", quale organo privato di natura non associativa, è composto da tutti i discendenti diretti, in linea retta, del Fondatore Comm. Avv. D. G. E. Chiappori, maggiorenni alla data di svolgimento della riunione.

Le designazioni di competenza del Consiglio di Famiglia sono formulate mediante atto scritto approvato dalla maggioranza dei componenti presenti in presenza o in videoconferenza alla riunione deliberante e trasmesse al Sindaco del Comune di Ventimiglia entro il termine indicato nella richiesta di designazione.

8.5 In caso di mancanza definitiva di discendenti diretti del Fondatore, ovvero di loro irreperibilità o di rinuncia da parte del Consiglio di Famiglia di cui al presente articolo e comunque in caso di mancata comunicazione al Sindaco della Città di Ventimiglia e al Direttore Generale da parte del Consiglio di Famiglia del Fondatore entro trenta giorni dalla ricezione della formale richiesta di designazione, le relative funzioni di designazione sono esercitate congiuntamente dal Sindaco della Città di Ventimiglia e dal Vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

8.6 Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale richiede formalmente, mediante posta elettronica certificata (PEC) o altra modalità idonea a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, al Sindaco della Città di Ventimiglia, al Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo e al Consiglio di Famiglia del Fondatore - per il tramite del rappresentante uscente in seno al Consiglio di Amministrazione ovvero, in subordine, degli eredi diretti del Fondatore - di procedere alle designazioni di rispettiva competenza entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

8.7 Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più dei Consiglieri, il soggetto a cui spettava la nomina, Sindaco, Vescovo o Consiglio di Famiglia, provvederà alla relativa sostituzione. I Consiglieri nominati in sostituzione di quelli venuti meno rimangono in carica esclusivamente fino alla scadenza naturale del Consiglio originario, affinché l'organo mantenga la scadenza unitaria prevista ai commi precedenti.

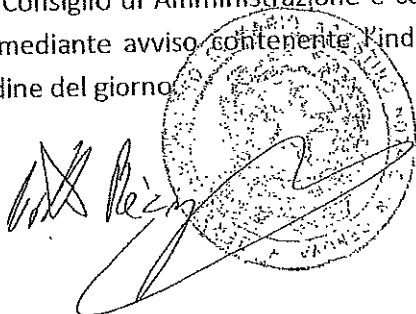
8.8 Qualora alla scadenza del mandato non si sia ancora provveduto all'insediamento del nuovo Consiglio, i membri uscenti permangono nell'esercizio delle proprie funzioni in regime di "prorogatio" sino all'effettiva immissione in ruolo dei successori. In tale periodo, i poteri del Consiglio di Amministrazione sono limitati al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, nonché di quelli urgenti ed indifferibili.

8.9 Il Consiglio di Amministrazione governa la Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza e ha tra gli altri i seguenti compiti:

- a) Predisporre i programmi, gli obiettivi strategici ed amministra la Fondazione;
- b) Delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- c) Predisporre ed approva il bilancio preventivo, quello consuntivo nonché, ricorrendone i presupposti, il bilancio sociale;
- d) Provvede al deposito del bilancio al RUNTS;
- e) Nomina e determina i compensi dell'Organo di controllo e del Revisore;
- f) Delega poteri e compiti al Presidente e al Direttore Generale in aggiunta a quelli già loro spettanti per Statuto;
- g) Delibera le modifiche dello Statuto con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

8.10 Il Presidente può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione.

8.11 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno.



Automo Felaco

8.12 In caso di urgenza, il Presidente può disporre la convocazione del Consiglio di Amministrazione con termine di preavviso ridotto, comunque non inferiore a ventiquattro ore.

8.13 La convocazione può altresì essere richiesta da almeno due Consiglieri mediante istanza sottoscritta da tutti i richiedenti e contenente l'indicazione degli argomenti da trattare. In tal caso, il Presidente è tenuto a procedere alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta; la seduta dovrà aver luogo entro i successivi dieci giorni dalla data di invio dell'avviso di convocazione.

8.14 Le convocazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate mediante posta elettronica, anche non certificata.

8.15 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, dandosene notizia anche nell'avviso di convocazione, possono svolgersi anche mediante strumenti di telecomunicazione o videoconferenza, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione alla discussione e la possibilità di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

8.16 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno, e comunque almeno una volta per semestre, ed ogni volta che se ne ravvisi la necessità. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

8.17 Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale a cura del Direttore Generale. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, da almeno un Consigliere e dal medesimo Direttore. I verbali, sono tempestivamente trascritti, senza indugio, nell'apposito libro sociale.

8.18 Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati a partecipare, con funzioni meramente consultive e senza diritto di voto, esperti, professionisti o altri soggetti ritenuti utili in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

8.19 Al Presidente e ai consiglieri nessun compenso è dovuto e tutte le cariche sono svolte pro bono, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente e precisamente documentate e strettamente connesse in ragione dell'esercizio dell'incarico purché improntate a criteri di sobrietà, economicità e proporzionalità, secondo i principi di contenimento dei costi e buona amministrazione. Tali rimborsi dovranno in ogni caso essere approvati o ratificati dal Consiglio di Amministrazione prima di essere liquidati.

8.20 La Fondazione provvede, a proprio carico, alla stipula di polizze assicurative per la Responsabilità Civile degli amministratori (D&O) e per la Tutela Legale, a favore del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale, assicurando condizioni di

primaria adeguatezza, ampiezza di copertura e congruità dei massimali rispetto alla natura e al rilievo degli incarichi, in relazione agli atti compiuti nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Art. 9 - Membri Onorari del Consiglio di Amministrazione

9.1 In considerazione dei rapporti storici, sociali e territoriali intercorrenti tra il territorio di operatività della Fondazione e la vicina area della Costa Azzurra, nonché al fine di favorire la conoscenza, diffusione ed il sostegno delle attività istituzionali della Fondazione presso la comunità italiana residente oltre frontiera, il Consiglio di Amministrazione si avvale della collaborazione di due Consiglieri Onorari.

9.2 I Consiglieri Onorari partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni esclusivamente consultive e propositive, senza diritto di voto e senza concorrere alla formazione del quorum costitutivo e deliberativo.

La loro presenza è finalizzata, in particolare, a promuovere la conoscenza delle attività e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari erogati dalla Fondazione, con specifico riferimento alla Residenza Sanitaria Assistenziale dalla stessa gestita, anche presso la comunità italiana residente nel territorio della Costa Azzurra, favorendo rapporti di collaborazione istituzionale e la possibile fruizione dei servizi della struttura da parte di cittadini italiani residenti nel territorio francese limitrofo.

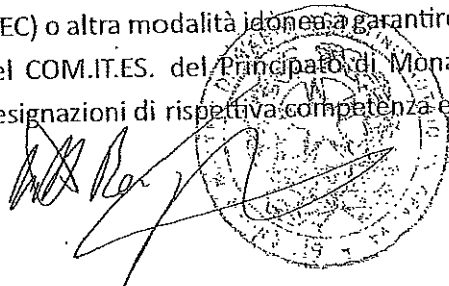
I Consiglieri Onorari sono individuati e designati come segue:

- a) Uno dal Sindaco pro tempore della Città di Mentone (Fra), scelto tra cittadini di nazionalità italiana residenti nella Città di Mentone (Fra) da almeno cinque anni;
- b) Uno dal Presidente pro-tempore del COM.IT.ES. del Principato di Monaco, scelto tra cittadini di nazionalità italiana residenti da almeno cinque anni nel Principato di Monaco o in uno dei Comuni del Dipartimento delle Alpi Marittime (06) confinanti con il confine di Stato della Repubblica Italiana o ad esso territorialmente immediatamente limitrofi, con esclusione della Città di Mentone (Fra).

9.3 I Consiglieri Onorari restano in carica per la medesima durata del Consiglio di Amministrazione e decadono contestualmente alla cessazione di quest'ultimo, anche qualora la loro designazione avvenga in momento successivo all'insediamento del Consiglio medesimo. Essi possono essere nuovamente designati. L'incarico di Consigliere Onorario è svolto a titolo gratuito come le restanti cariche del Consiglio di Amministrazione.

La partecipazione dei Consiglieri Onorari alle sedute del Consiglio di Amministrazione non incide in alcun modo sulla validità della costituzione dell'organo né sulla validità delle deliberazioni assunte, che restano determinate esclusivamente dai membri effettivi del Consiglio.

9.4 Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale richiede formalmente, mediante posta elettronica certificata (PEC) o altra modalità idonea a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, al Presidente pro-tempore del COM.IT.ES. del Principato di Monaco e al Sindaco della Città di Mentone di procedere alle designazioni di rispettiva competenza entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.



Antonio Fedorin

9.5 Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più dei Consiglieri, il soggetto a cui spettava la nomina, il Presidente pro-tempore del COM.IT.ES. del Principato di Monaco, Sindaco della Città di Mentone, provvederà alla relativa sostituzione. I Consiglieri nominati in sostituzione di quelli venuti meno rimangono in carica esclusivamente fino alla scadenza naturale del Consiglio originario, affinché l'organo mantenga la scadenza unitaria prevista ai commi precedenti.

9.6 La mancata designazione dei Consiglieri Onorari da parte del Presidente pro-tempore del COM.IT.ES. del Principato di Monaco e/o dal Sindaco della Città di Mentone non pregiudica la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione né costituisce impedimento allo svolgimento delle sue attività, le quali possono quindi essere regolarmente esercitate anche in assenza dei medesimi.

9.7 In sede di prima attuazione del presente Statuto, considerato che la figura dei Consiglieri Onorari è di nuova introduzione, il procedimento per la loro designazione sarà avviato dal Consiglio di Amministrazione a decorrere dal 15 aprile 2026.

Art. 10 - Incompatibilità e Inconferibilità

10.1 Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente e Consiglieri, sono incompatibili con il contemporaneo esercizio di un mandato o incarico elettivo o di governo a livello nazionale, regionale o locale.

In particolare, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con il ruolo di: membro del Governo, Parlamentare, Presidente di Regione, Assessore o Consigliere Regionale, Presidente di Provincia, Assessore o Consigliere Provinciale, Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale, nonché con qualsiasi altra carica elettiva in enti pubblici.

10.2 La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è altresì incompatibile con chiunque abbia ricoperto gli incarichi di cui al comma precedente nei due anni precedenti la data della nomina.

10.3 Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del C.C., coloro che siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

Art. 11 - Revoca e Conflitto di Interessi

11.1 Ogni membro del Consiglio di Amministrazione può essere revocato esclusivamente per giusta causa dall'ente o soggetto che lo ha nominato, con atto motivato da comunicarsi al Consiglio medesimo oppure disposta dal Presidente e ratificata dal Consiglio di Amministrazione per gravi violazioni di legge o del presente Statuto per gravi inadempienze, perdita dei requisiti di onorabilità o situazioni di conflitto di interessi incompatibili con l'incarico.

11.2 Nel caso in cui un componente del Consiglio di Amministrazione si trovi in una situazione di conflitto di interesse nel merito ad una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri di Consiglio e astenersi dalla deliberazione stessa. Il Consigliere che non ottemperi agli obblighi posti in essere dal presente comma risponderà degli eventuali danni che derivino alla

Fondazione per effetto della sua inosservanza. Tale disposizione si applica nel caso in cui la delibera riguardi interessi propri o di congiunti o affini fino al quarto grado di parentela degli amministratori.

11.3 La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte degli Enti Pubblici e/o degli altri Enti di cui all'art. 4, co. 2 del D.lgs n. 117/2017 del Codice del Terzo Settore.

Art. 12 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

12.1 Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tramite votazione tra i suoi componenti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio.

12.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tale organo, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

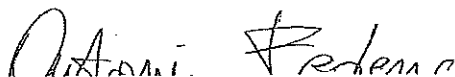
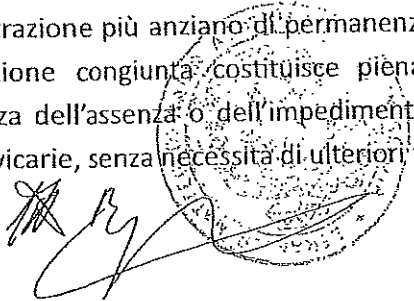
12.3 Il Presidente, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti di spettanza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica nella prima seduta utile del Consiglio.

12.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati oltre alla facoltà di delegare in forma scritta, ove opportuno, l'esercizio della rappresentanza al Direttore Generale della Fondazione od a un altro membro del Consiglio di Amministrazione in sua vece.

12.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

12.6 In caso di comprovata e prolungata assenza ovvero di impedimento temporaneo ma perdurante del Presidente tale da pregiudicare il regolare funzionamento della Fondazione, accertati e attestati dal Direttore Generale, le relative funzioni di Presidente sono esercitate dal Consigliere di Amministrazione più anziano di permanenza all'interno del Consiglio, il quale assume le attribuzioni vicarie limitatamente al periodo di durata dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. L'esercizio delle funzioni da parte del Consigliere anziano costituisce piena legittimazione all'adozione degli atti necessari e urgenti per garantire la continuità e il regolare funzionamento della Fondazione, senza necessità di ulteriori formalità o deliberazioni.

12.7 Gli eventuali atti adottati nell'esercizio delle funzioni vicarie sono sottoscritti dal Consigliere di Amministrazione più anziano di permanenza all'interno del Consiglio e dal Direttore Generale. La sottoscrizione congiunta costituisce piena attestazione, anche nei confronti dei terzi, della sussistenza dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e della legittimità dell'esercizio delle funzioni vicarie, senza necessità di ulteriori formalità o verifiche.



Art. 13 - Direttore Generale

13.1 Il Direttore Generale, ove nominato, è preposto alla direzione e al coordinamento degli Uffici della Fondazione, avvalendosi degli stessi per l'espletamento delle proprie funzioni.

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra soggetti dotati di comprovata esperienza e qualificata professionalità. Il candidato deve aver maturato adeguate competenze in ambito amministrativo e gestionale, con particolare riferimento al settore delle Residenze Sanitarie Assistite e alle ulteriori attività in cui opera la Fondazione. Deve inoltre possedere comprovata esperienza e adeguata professionalità in relazione all'incarico da ricoprire ed aver svolto, per un periodo non inferiore a cinque anni, qualificata attività di direzione presso enti o strutture analoghe, di media o grande dimensione.

13.2 Il rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto di diritto privato a tempo determinato, di durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, in misura congrua alla natura e all'impegno dell'incarico, avuto riguardo alle disponibilità economiche dell'Ente nelle more delle vigenti normative di legge. Il contratto può essere rinnovato per ulteriori mandati previa valutazione favorevole dell'operato del Direttore da parte del Consiglio di Amministrazione.

13.3 Il Direttore Generale inoltre può essere individuato tra i dipendenti della Fondazione oppure tra soggetti esterni e può svolgere l'incarico anche in regime di convenzione con altre Fondazioni aventi scopo analogo o affine.

13.4 La carica di Direttore Generale è incompatibile con tutte le altre cariche statutarie.

13.5 Al fine di garantire la coerenza con l'indirizzo strategico impresso dal Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo, entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso e su proposta del Presidente, provvede formalmente alla conferma del Direttore in carica ovvero alla nomina di un nuovo soggetto.

Alla carica di Direttore Generale si applicano, in quanto compatibili, le cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste per i componenti del Consiglio di Amministrazione ed eventuali altre incompatibilità previste ai sensi di legge.

Alla scadenza del mandato, il Direttore Generale permane nell'esercizio delle proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e al disbrigo degli affari correnti, fino all'effettiva immissione in ruolo del successore o alla propria riconferma.

13.6 Il Direttore Generale può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Presidente, con deliberazione che dia atto delle ragioni del provvedimento, fermi restando i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro vigente.

13.7 Le norme del presente articolo trovano applicazione per le nomine effettuate successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto. Restano validi, fino alla loro naturale scadenza, i rapporti contrattuali già in essere alla data di approvazione.

13.8 Il Direttore Generale sovrintende la gestione amministrativa, tecnica e operativa della Fondazione e svolge tra gli altri i seguenti compiti:

- a) Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con funzioni consultive e propositive e ne redige il verbale;
- b) Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione agli indirizzi di governo e alle relative delibere per quanto di propria competenza;
- c) Cura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione;
- d) Può svolgere particolari incarichi operativi assegnatogli dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione;
- e) Collabora col Direttore Sanitario per la regolare gestione della struttura residenziale sanitaria.

Art. 14 - Direttore Sanitario

14.1 Il Direttore Sanitario, ove nominato, viene individuato su Proposta del Presidente, sentito il Direttore Generale, e nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra soggetti dotati di comprovata esperienza e qualificata professionalità. Il candidato deve essere in possesso dei requisiti di legge e aver maturato adeguate competenze in ambito sanitario, preferibilmente con specifico riguardo al settore delle Residenze Sanitarie Assistite.

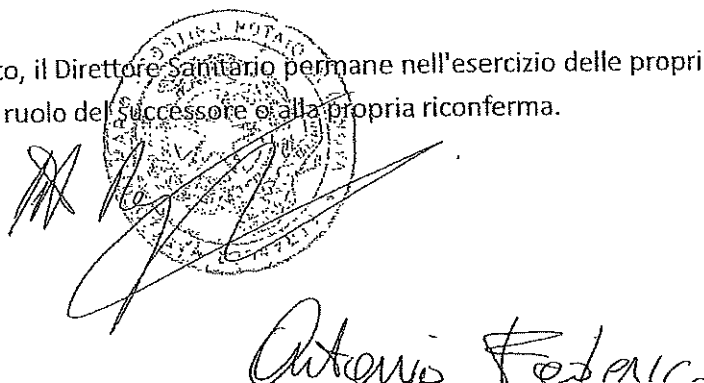
14.2 La carica Direttore Sanitario è incompatibile con tutte le altre cariche statutarie.

14.3 Il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è disciplinato da un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata non inferiore a due e non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, in misura congrua alla natura e all'impegno dell'incarico, avuto riguardo alle disponibilità economiche dell'Ente nelle more delle vigenti normative di legge. Il contratto può essere rinnovato per ulteriori mandati previa valutazione favorevole dell'operato del Direttore Sanitario espressa dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Sanitario inoltre può essere individuato tra i dipendenti della Fondazione oppure tra soggetti esterni e può svolgere l'incarico anche in regime di convenzione con altre Fondazioni aventi scopo analogo o affine.

14.4 Al fine di garantire la coerenza con l'indirizzo strategico impresso dal Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo, entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso e su proposta del Presidente, sentito il Direttore Generale, provvede formalmente alla conferma del Direttore Sanitario in carica ovvero alla nomina di un nuovo soggetto.

14.5 Alla scadenza del mandato, il Direttore Sanitario permane nell'esercizio delle proprie funzioni, fino all'effettiva immissione in ruolo del successore o alla propria riconferma.



Antonio Fedaric

14.6 Al Direttore Sanitario si applicano, in quanto compatibili, le cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste per i componenti del Consiglio di Amministrazione ed eventuali altre incompatibilità previste ai sensi di legge.

14.5 Il Direttore Sanitario può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Presidente o del Direttore Generale, con deliberazione che dia atto delle ragioni del provvedimento, fermi restando i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro vigente.

14.7 Le norme del presente articolo trovano applicazione per le nomine effettuate successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto. Restano validi, fino alla loro naturale scadenza, i rapporti contrattuali già in essere alla data di approvazione.

14.8 Il Direttore Sanitario sovrintende agli aspetti sanitari delle attività della Fondazione, garantisce il rispetto delle normative di settore e degli standard professionali e collabora con il Direttore Generale per il corretto funzionamento dei servizi sanitari e sociosanitari, e svolge tra gli altri i seguenti compiti:

- a) Organizza la vita comunitaria;
- b) Adotta e applica norme igienico-sanitarie rispondenti alla tutela delle condizioni psico-fisiche dei ricoverati;
- c) Predisporre e attua misure di prevenzione nei confronti della comunità degli ospiti;
- d) Vigila sulla tenuta dei farmaci ai sensi della normativa in atto;
- e) Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Dipendenti e Personale della Fondazione

15.1 Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Generale, l'organo di controllo e il revisore, stabilisce la dotazione organica del personale, secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi dell'Ente e al livello dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità. L'Ente può avvalersi di personale in convenzione con altre Fondazioni aventi scopo analogo o affine.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere dell'Organo di Controllo e del Revisore e verificata la sussistenza delle necessarie disponibilità di bilancio, ha la facoltà di deliberare nel mese di luglio di ogni anno l'erogazione di un premio di risultato a favore del personale dipendente, per un importo fino ad un massimo di una mensilità lorda.

Art. 16 - Organo di Controllo e Revisore

16.1 Salvo quanto diversamente previsto dalla legge, le funzioni di Organo di controllo e di Revisione legale dei Conti possono essere attribuite al medesimo soggetto, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

16.2 L'Organo di controllo è monocratico. Il relativo componente è proposto dal Presidente al Consiglio di Amministrazione, che provvede alla nomina scegliendolo tra i soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 2397, co. 2, del C.C.

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, determina altresì l'eventuale compenso spettante. L'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile anche per più mandati.

Nei termini previsti dalla Legge, il Presidente di nuova nomina della Fondazione sottopone al Consiglio di Amministrazione (anch'esso di nuova nomina) la proposta di rinnovo dell'incarico ovvero la designazione di un nuovo professionista.

16.3 Al componente l'Organo di controllo si applicano le cause d'ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

16.4 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, o altro professionista in possesso dei requisiti di legge eventualmente nominato, eserciterà inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.

16.5 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017.

16.6 L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

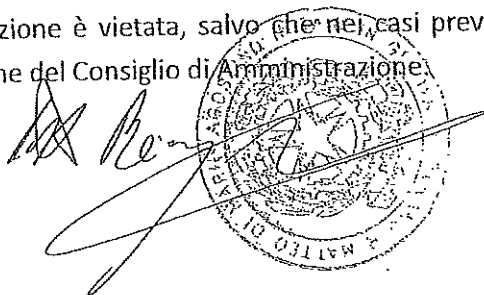
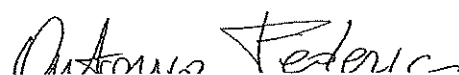
16.7 L'Organo di Controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, ma la sua partecipazione è obbligatoria alle riunioni di Consiglio, in cui vengono approvati il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo ai sensi del vigente Statuto, o alle altre in cui debbano essere discussi argomenti inerenti alle delibere finalizzate all'approvazione dei documenti contabili.

Art. 17 - Riservatezza degli Atti Interni

17.1 Gli atti interni della Fondazione, nonché i verbali e la documentazione relativa alle riunioni degli organi sociali, hanno carattere riservato.

Il trattamento e la conservazione di tali documenti avvengono nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento UE n. 2016/679 GDPR e alla normativa nazionale applicabile.

La diffusione, pubblicazione o comunicazione a soggetti terzi degli atti interni e dei verbali degli organi della Fondazione è vietata, salvo che nei casi previsti dalla legge o previa autorizzazione espressa ed unanime del Consiglio di Amministrazione.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" around the perimeter and "FONDAZIONE" in the center. The signature is written in a cursive style.A handwritten signature in black ink, which appears to read "Antonio Federico", is written in a cursive style.

17.2 I componenti degli organi e degli Uffici della Fondazione di cui all'art. 7, nonché eventuali soggetti che per ragioni di ufficio vengano a conoscenza dei contenuti degli atti e dei verbali, sono tenuti al rispetto del dovere di riservatezza anche successivamente alla cessazione dell'incarico. La violazione degli obblighi di riservatezza può comportare le conseguenze previste dalla legge e dalle disposizioni statutarie.

Art. 18 - Logo e Segno Distintivo della Fondazione

18.1 La Fondazione adotta quale proprio emblema e segno distintivo ufficiale il logo di seguito descritto, riportato graficamente nell'Allegato 1 al presente Statuto.

18.2 Il logo, a sviluppo circolare e realizzato in linea grafica essenziale, si compone dei seguenti elementi:

- a) Elemento centrale: La rappresentazione stilizzata del prospetto della facciata storica dell'edificio sede della Fondazione (lo storico "Ricovero"). Il disegno evidenzia l'architettura neoclassica della struttura, caratterizzata dal corpo centrale avanzato con timpano, il portale d'ingresso e le ali laterali simmetriche con finestre ripartite;
- b) Iscrizione Superiore: Sovrapposta all'edificio, in un arco di cerchio superiore, compare la denominazione in caratteri maiuscoli lineari: "FONDAZIONE ERNESTO CHIAPPORI";
- c) Iscrizione Inferiore: A chiusura della composizione, in un arco di cerchio inferiore, compare il motto dell'Ente: "Con voi dal 1909", volto a sottolineare la continuità storica e la vocazione assistenziale che decorre dall'anno dell'erezione in Ente Morale.

18.3 Il logo identifica l'Ente in ogni sua attività istituzionale, di comunicazione e di rappresentanza. La titolarità e il diritto all'uso esclusivo del logo spettano alla Fondazione.

18.4 Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento interno le modalità di utilizzo del logo, anche da parte di terzi per attività patrociniate, garantendo in ogni caso la tutela dell'immagine e del prestigio della Fondazione.

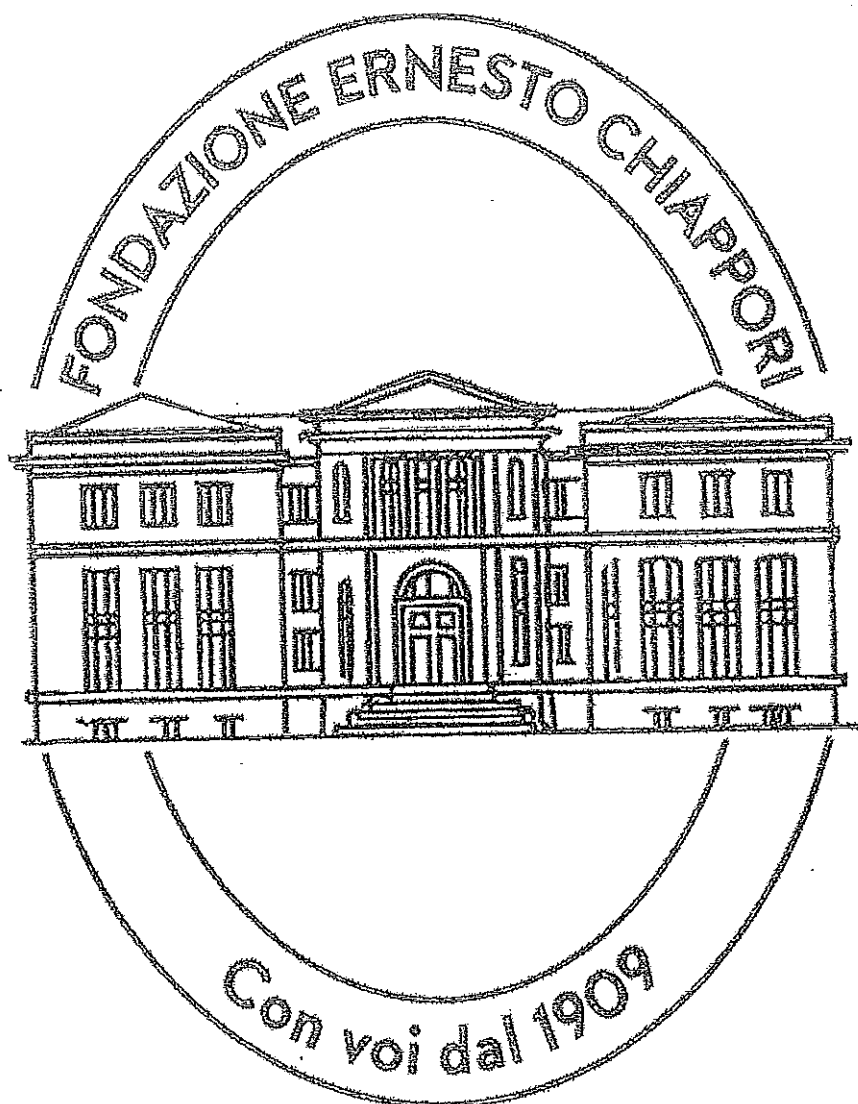
Art. 19 - Estinzione della Fondazione

19.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nominerà il liquidatore determinandone i poteri e gli eventuali compensi, ad altri ETS che perseguano finalità analoghe, previo parere favorevole dell'Ufficio competente di cui all'art. 45, co. 1, del D.lgs. n. 117/2017 ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 20 - Clausola di Rinvio

20.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del C.C. e, in mancanza, le altre norme di legge vigenti in materia.

Allegato 1: logo distintivo della Fondazione Ernesto Chiappori



[Handwritten signature]



Antonio Federico

Certifico io sottoscritto Dottor Matteo Béranger, Notaio alla residenza di Genova iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, che la presente copia redatta su supporto informatico e' conforme all'originale cartaceo.
Genova, 23 marzo 2026

